



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

Risposta alla mozione del 7 giugno 2016 "Per una politica attuale dei rifiuti" dell'on. Valentina Zeli e cofirmatari.

Onorevole signora Zeli,
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

ritenuto quanto segue in relazione all'impossibilità formale di dare all'atto evasione nelle forme della mozione, dato l'interesse generale del tema sollevato, il Municipio reputa opportuno dargli evasione nelle forme dell'interrogazione scritta diramando la presente risposta a tutti i membri del Legislativo.

Prima di dare seguito, per quanto possibile, alle richieste presentate non si può tuttavia prescindere da un esame d'ordine inteso a chiarire il carattere formale dell'atto parlamentare e le corrette modalità di una sua trattazione. L'aspetto formale risulta infatti fondamentale per poter entrare nel merito dell'atto con un approccio organico che permetta la necessaria ponderazione di un argomento che, molto probabilmente all'insaputa dei Mozionanti, è già stato oggetto di approfondite riflessioni in seno all'Esecutivo.

Nella mozione si chiede di:

1. studiare e realizzare l'implementazione su tutto il territorio Comunale di cassonetti interrati per i rifiuti urbani, carta, latta, alluminio;
2. studiare l'opportunità di usufruire di un Ecocentro, eventualmente in collaborazione/sinergia con altri comuni, per tutti gli altri rifiuti;
3. attivare l'introduzione della tassa sul sacco, come previsto dalle disposizioni cantonali e federali;
4. studiare una campagna di sensibilizzazione presso la popolazione come pratica necessaria verso la riduzione dello spreco e il riciclaggio come atto di responsabilità a favore dell'ambiente in cui viviamo

Considerazioni d'ordine

L'art. 67 LOC prevede che ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

Circa gli scopi e le caratteristiche della mozione riteniamo opportuno riprendere di seguito alcuni stralci della pubblicazione "ABC del Consigliere comunale", a cura della Sezione degli enti locali, Bellinzona, del giugno 2012 (aggiornata aprile 2016), scheda IV.C "Mozione".

Cos'è una mozione e quali sono i suoi scopi

La mozione è **una formale proposta di decisione**, sottoposta per iscritto al Consiglio comunale da uno o più consiglieri comunali, su oggetti non all'ordine del giorno di una seduta ma che rientrano nelle competenze decisionali del Legislativo (art. 67 cpv. 1 LOC).
(...)

Quali oggetti può riguardare una mozione

Le proposte formulate mediante mozione devono riguardare oggetti sui quali, secondo l'art. 13 LOC oppure disposti di leggi speciali, il Consiglio comunale ha vere e proprie competenze decisionali. Possono essere presentate mozioni **generiche** e mozioni **elaborate**. Sono mozioni elaborate le mozioni con proposte di soluzioni motivate, documentate e sviluppate nella loro formulazione; sono mozioni generiche le altre.
(...)

Possibili oggetti di mozione

Ad esempio tramite mozione possono essere formulate proposte su questi oggetti:

- *proposte di modifica di regolamenti comunali o di elaborazione di nuovi regolamenti, di sospensione d'applicazione o d'annullamento di regolamenti (competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. LOC);*
 - *proposte di introduzione di modifica di voci di preventivo destinate a sussidi, contributi e aiuti ricorrenti, prestazioni a terzi, ecc. (art. 13 cpv. 1 lett. c LOC); proposte del genere devono di regola essere accompagnate da proposte di adozione o modifica di un regolamento comunale (competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. a LOC);*
 - *proposte di partecipazione a investimenti di altri enti pubblici, di finanziamenti a terzi, ecc.; proposte di stanziamento di crediti destinati a studi e progettazione su oggetti indicati nella mozione (competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. e LOC);*
 - *proposte d'acquisto o di locazione di infrastrutture, di edifici da destinare a scopi pubblici (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); spesso proposte del genere sono accompagnate da proposte della corrispettiva richiesta di credito (competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. e LOC);*
 - *proposte di revisione o di modifica del piano regolatore, di modifica di un piano particolareggiato ecc. (Competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. d LOC);*
 - *proposte di esecuzione di nuove infrastrutture secondo le indicazioni della mozione (strade, scuole, piazze, acquedotti, ecc. - competenza del Legislativo secondo art. 13 cpv. 1 lett. g LOC);*
- (...)*

Motivi di improponibilità di mozioni

La mozione è una proposta formale di decisione sottoposta da uno o più consiglieri comunali al Consiglio comunale, su oggetti che rientrano nelle competenze decisionali di quest'organo (art. 67 cpv. 1 LOC).

Una mozione è quindi proponibile alle condizioni che soddisfi questi requisiti:

- *la mozione deve contenere una vera e propria proposta di deliberazione al Consiglio comunale. Interlocutore del mozionante è quindi il Consiglio comunale, che viene chiamato a decidere. La proposta della mozione è in sostanza il corrispettivo della proposta di un messaggio municipale; deve pertanto essere formulata in modo preciso e deve inoltre riguardare un preciso delimitato oggetto;*
- *l'oggetto della mozione deve rientrare fra quelli su cui il Consiglio comunale ha competenze effettive di esame e decisione; deve quindi trattarsi di un oggetto dell'art. 13 cpv. 1 LOC oppure previsto da legge speciale, con competenza a decidere al Legislativo comunale. L'oggetto della mozione non deve inoltre essere contrario a norme di legge cantonale o federale.*

Nell'atto in argomento non viene sottoposta al Consiglio comunale nessuna precisa e vincolante proposta di deliberazione. Si tratta piuttosto di suggestioni e richieste al Municipio nel senso di studiare, esaminare e valutare l'opportunità e le modalità di esecuzione di determinate prestazioni; la scelta se sottoporre una proposta al Consiglio comunale è lasciata all'Esecutivo.

Il solo aspetto che può essere considerato (e trattato) alla stregua di una mozione, nella misura in cui si configura come una proposta generica di modifica del regolamento sulla raccolta eliminazione dei rifiuti (RRER), consiste nel postulato No. 3 e meglio "attivare l'introduzione della tassa sul sacco, come previsto dalle disposizioni cantonali e federali".

La mozione così come presentata non è pertanto ricevibile come tale, o quantomeno non lo è nella sua parte preponderante.

Indicazioni di merito

A prescindere dagli aspetti formali e procedurali l'atto in esame ha il pregio di toccare una tematica di ampio interesse generale in relazione alla quale è più che opportuno che il Legislativo possa beneficiare di un'informazione completa.

Una puntuale informazione dei Membri del Legislativo consente infatti loro, da un lato, di apprezzare che il Municipio, su questioni di carattere esecutivo ed operativo è, com'è d'uopo nell'ambito delle sue competenze, di alcune lunghezze in avanti rispetto all'organo superiore, i cui compiti sono per lo più politici e strategici. D'altro canto permette loro di meglio calibrare i propri interventi evitando di sollevare questioni già all'esame se non addirittura superate di fatto.

A seguito della presentazione della mozione il Municipio, con ris. mun. No. 205 del 13 giugno 2016, risolveva quanto segue:

- 1. di incaricare l'amministrazione di presentare al Municipio uno schema preliminare con cui si descrivano modalità, tempi e costi relativi ad un'eventuale decisione di procedere all'attuazione di contenitori interrati per RSU e per le raccolte separate sul territorio;*
- 2. di riassumere gli aspetti favorevoli e negativi relativi all'introduzione della tassa sul sacco;*
- 3. di riprendere frattanto la possibilità di far capo all'Ecocentro di Lugano Breganzona;*
- 4. di procedere ad una sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti;*
- 5. di riprendere l'argomento relativo alla mozione sulla base delle indicazioni che saranno fornite da parte dell'amministrazione.*

1. Sulle modalità di raccolta

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, all'art. 17, dispone che:

¹*I Comuni provvedono in particolare a:*

- a) organizzare sull'intero loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani;*
- b) organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento;*
- c) svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato.*

²*I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.*

³*Essi disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento.*

La legge è silente circa le modalità organizzative dei servizi (intesi quale raccolta degli RSU e raccolte separate) in relazione alle quali ai Comuni è lasciato un ampio margine di libertà. Trattasi di una soluzione del tutto logica se si pensa che il sistema e le modalità di raccolta dei rifiuti è un servizio per sua natura legato a diversi fattori strettamente locali. Si pensi ad esempio alla morfologia del territorio, alla densità della popolazione, alla tipologia di insediamenti, alla situazione viaria, ecc. Appare subito chiaro che il concetto delle raccolte applicabile in un contesto urbano densamente popolato, dov'è possibile la realizzazione di pochi centri estremamente capienti e facilmente raggiungibili da un'ampia fascia della popolazione, male si adegua a contesti suburbani o periferici caratterizzati da una minore densità abitativa.

D'altra parte si deve pur tenere presente che l'obiettivo del servizio è prevalentemente di tipo ambientale ragion per cui, alla condizione che lo stesso sia svolto in modo completo e corretto

secondo i dettami della LALPAmb, le modalità di esecuzione sono comunque di secondaria importanza.

Nel merito delle richieste avanzate nell'atto parlamentare in argomento occorre ricordare che i postulati studi sono già stati attuati, ripresi, discussi e aggiornati in varie fasi.

Il tema della modalità di raccolta dei rifiuti (e a volte di tassazione del servizio) è oggetto di discussione da oltre un decennio.

In sostanza tutti gli elementi necessari all'adozione di decisioni sono già ampiamente disponibili. A più riprese il Municipio ha avuto modo di chinarsi sulla questione giungendo costantemente alla conclusione che l'attuale sistema di raccolta risultava essere vantaggioso dal punto di vista economico e capillare nel servizio a favore dell'utenza, pur ritenuto che, come del resto ogni e qualsiasi altra soluzione, possa presentare anche qualche punto negativo.

Solo negli ultimi sette anni, in ben 40 occasioni il tema relativo alla gestione dei rifiuti è stato in qualche modo oggetto di discussione in seduta municipale.

Mentre a numerose riprese (almeno tre) è stato esaminato il tema di far capo agli ecocentri della città di Lugano chiedendo al Municipio cittadino le relative offerte (la più recente, del 24 febbraio 2016 pari a Fr. 40.- per abitante IVA esclusa, che porterebbe ad un esborso totale annuo di oltre Fr. 80'000).

Numerosi sono stati gli studi approfonditi sul tema, fra tutti si richiamano in particolare i seguenti documenti:

- “Nuova gestione della raccolta dei rifiuti, fase uno, raccolta rifiuti solidi urbani, relazione tecnica”, febbraio 2003, studio d'ingegneria Luigi Tunesi SA, Pregassona (studio costato Fr. 10.760);
- “Nuova gestione della raccolta dei rifiuti”, Cancelleria comunale Sorengo, A. Bernasconi, 8 luglio 2003;
- “Nuova gestione della raccolta dei rifiuti”, relazione intermedia, Cancelleria comunale Sorengo, A. Bernasconi, 27 settembre 2006;
- “Aggiornamento analisi sistema raccolta rifiuti”, Ufficio Tecnico Comunale, E. Procaccini, maggio 2014;
- risposta all'interpellanza 17 dicembre 2013 “Raccolta dei rifiuti” dell'on. Antonio Borra e cofirmatari, Municipio, 16 dicembre 2014.

1.1 Introduzione modalità di raccolta rifiuti interrati a Sorengo

Per quanto riguarda il cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti (contenitori interrati) si ritiene che il tema possa essere affrontato essenzialmente creando le premesse affinché i contenitori interrati diventino una realtà su tutto il territorio comunale.

Ciò implica in ordine:

- aggiornamento/rifacimento del progetto di nuova gestione della raccolta dei rifiuti allestito dallo studio d'ingegneria Tunesi nel 2003 allo scopo di determinare con esattezza il tipo e la quantità di contenitori da installare per comparto ed individuare i luoghi di installazione;
- avvio di una variante del piano regolatore intesa a determinare esattamente i luoghi di installazione, a porre in atto eventuali coerenti modifiche dell'assetto viario ed a creare il presupposto giuridico dell'interesse pubblico al fine di porre le basi legali per permettere all'ente pubblico di entrare in possesso dei sedimi necessari;
- avvio delle necessarie procedure espropriative;
- sviluppo di progetti e preventivi definitivi;
- stanziamento dei relativi crediti e presentazione delle domande di costruzione;

- organizzazione e attuazione delle procedure d'appalto per le opere di fornitura e posa delle necessarie infrastrutture;
- contestuale modifica del RRER;
- contestuale attuazione della procedura di concorso per l'esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti sulla base del nuovo sistema.

Il Municipio si sta orientando in tal senso ma data la complessità e la mole dell'argomento, ciascun punto sopra elencato, richiede un notevole investimento di tempo e la giusta ponderazione.

Nel mentre si prosegue con l'attuale *modus operandi* facendo sì che nell'ambito di nuove costruzioni, sia pubbliche che private, si creino le premesse per la progressiva installazione di centri di raccolta rifiuti interrati, come già avvenuto nella zona di via Cora Carloni (OTAF) e lungo la via Muzzano.

2. Sulle modalità di tassazione

Anche il tema relativo alle modalità di tassazione è stato più volte dibattuto in seno al Municipio.

Al riguardo l'art. 18 (LALPAmb) dispone che: *"I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità."*

Nella già citata risposta all'interpellanza 17 dicembre 2013 dell'on. Antonio Borra e cofirmatari, si menzionava *"l'attuale dibattito in atto a livello cantonale relativo alla prevista introduzione di una tassa sul sacco generalizzata a tutto il Cantone"* quale pregiudiziale essenziale per una modifica in tal senso del nostro RRER.

Com'è noto il 2 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio governativo No. 6958 "Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari (ripresa da Carlo Lepori) "Per l'introduzione della tassa sul sacco cantonale" – Controprogetto vertente sulla modifica degli art. 18 e 28 e sull'introduzione degli art. 18a, 18b e 18c LALPAmb".

Nelle settimane successive alla presentazione del Messaggio governativo numerosi comuni hanno preso posizione sulla questione; in tale ambito buona parte di essi si sono detti d'accordo sul principio di rispettare la legalità nel settore della copertura dei costi legati allo smaltimento dei rifiuti rilevando tuttavia che, a loro giudizio, sarebbe auspicabile un adeguamento verso l'alto del costo previsto per il sacco da 35 litri, che il Consiglio di Stato aveva valutato tra Fr. 0,85 e Fr. 0,95, tenuto conto dell'attuale tassa di smaltimento applicata dall'ACR.

A ciò si è aggiunta la critica, fatta propria dalla Commissione della legislazione, circa la mancata consultazione preventiva degli enti interessati, a cui il Consiglio di Stato ha fatto successivamente fronte, tramite la consultazione svolta dal Dipartimento del territorio tra il 23 ottobre ed inizio dicembre 2014, nella quale sono stati coinvolti tutti gli enti locali interessati.

In sintesi la quasi totalità dei comuni ha accolto favorevolmente la proposta di Consiglio di Stato di introdurre, oltre alla tassa base, il principio di causalità su tutto il territorio cantonale.

Accolto il principio, la maggioranza degli enti locali ha invece espresso perplessità circa l'importo della tassa causale proposto nel Messaggio governativo.

Concretamente, una "forchetta" tra Fr. 0,85 e Fr. 0,95 per un sacco di 35 litri è ritenuta insufficiente, essendo di fatto proporzionale alla tariffa di smaltimento applicata dall'ACR presso l'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco (Fr. 170/tonnellata). In questo modo, secondo molti comuni, non sarebbero considerati i costi di produzione del sacco, l'IVA e il margine di guadagno per i rivenditori.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, allo scopo di favorire l'ottenimento del necessario consenso sia a livello parlamentare sia negli enti (Comuni e Consorzi) che saranno chiamati ad applicare nuovo sistema di copertura dei costi, il Consiglio di Stato ha ritenuto ragionevole ritoccare verso l'alto il costo previsto per il sacco da 35 litri portando la forchetta di prezzo prevista tra Fr. 1,10 e Fr. 1,30.

Tale proposta è stata concretizzata mediante la presentazione del messaggio governativo aggiuntivo No. 6958 A del 4 marzo 2015.

L'oggetto, ancorché alla base di critiche e illazioni riguardo ad una sua presunta *"manifesta disattenzione nei confronti dei dettami del diritto federale e cantonale"* recentemente sollevate in un comunicato stampa dell'Associazione OKKIO in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di annullare il regolamento sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune di Lugano, giace tutt'ora sui banchi della Commissione della legislazione che, a quanto pare, ha già preparato un rapporto con il quale invita il Parlamento ad approvare la proposta governativa. Pertanto il progetto di modifica legislativa dovrebbe ben presto approdare ai banchi del Gran Consiglio.

In considerazione del fatto che il disegno di legge cantonale traccia delle linee ben precise riguardo alle modalità ed ai criteri di applicazione della tassa sul sacco, si ritiene non sia il momento opportuno per por mano a una revisione in tal senso del nostro RRER, a rischio di promulgare una regolamentazione locale che diverga ed entri in conflitto con la pressoché contemporanea promulgazione di una legge cantonale.

D'altro canto, in considerazione del fatto che nel Sottoceneri solo una decina di comuni su oltre 60 hanno a tutt'oggi introdotto una tassa sul sacco e data l'esiguità del nostro territorio (oggettivamente incuneato nel territorio di Lugano in cui, date le circostanze, si ritiene improbabile che venga introdotta la tassa sul sacco prima che si sblocchi la situazione a livello cantonale), non è arbitrario presupporre che l'introduzione da parte nostra della tassa sul sacco andrebbe ad incentivare il cosiddetto "turismo del sacco".

Il Municipio si dichiara favorevole all'introduzione di un principio di imposizione delle tasse per l'eliminazione dei rifiuti in ossequio alle norme federali e cantonali ma sulla base delle considerazioni di cui sopra, si procederà in tal senso non appena saranno definite le sorti del messaggio governativo No. 6958 e della relativa proposta di modifica della LALPAmb.

3. Campagna di sensibilizzazione

In chiusura si osserva che in merito alla questione relativa alla "campagna di sensibilizzazione della popolazione" la divulgazione di informazioni, istruzioni, pieghevoli, ecc., anche editi dall'ACR, è prassi abituale oramai in atto da alcuni anni.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:
(Antonella Meuli)
Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)



Sorengo, 12 ottobre 2016
Ris. Mun. No. 359/16